

DELIBERA N. 157/06/CSP

Misure urgenti per l'osservanza delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 10 ottobre 2006;

VISTA la [legge 31 luglio 1997, n. 249](#), recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, e in particolare l’[articolo 1, comma 6, lettera b\)](#), n. 5;

VISTA la [legge 6 agosto 1990, n. 223](#), recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” e successive modificazioni;

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

VISTA la [legge 3 maggio 2004, n. 112](#), recante “Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”;

VISTO il [decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177](#), recante “Testo unico della radiotelevisione”;

VISTO il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con [delibera n. 538/01/CSP](#) del 26 luglio 2001 e le successive modifiche approvate dalle [delibere n. 250/04/CSP](#) del 6 ottobre 2004, [n. 34/05/CSP](#) dell’8 marzo 2005, [n. 105/05/CSP](#) del 28 luglio 2005 e n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006;

VISTA, in particolare, la delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, con la quale al fine di salvaguardare l’effettività del divieto di diffusione di messaggi pubblicitari e televendite con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, è stato integrato il vigente regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, inserendo nella norma relativa alla riconoscibilità dei messaggi pubblicitari una apposita disposizione coerente con quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, lettera c), del testo unico della radiotelevisione in materia di potenza sonora dei messaggi pubblicitari e televendite;

VISTA la relazione tecnica in data 16 giugno 2006 sull’indagine relativa ai livelli sonori dei programmi ordinari e dei messaggi pubblicitari elaborata dall’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, trasmessa dal

Ministro delle Comunicazioni in data 8 agosto 2006 e pervenuta all'Autorità in data 11 agosto 2006 (prot. n. 0032702);

CONSIDERATO che dalla predetta relazione tecnica si evince, sulla base di un monitoraggio effettuato su un campione di trasmissioni televisive, che nella maggioranza dei casi il livello sonoro dei messaggi pubblicitari risulta superiore a quello del resto dei programmi, e questo sia sulla base delle rilevazioni strumentali, sia sulla base della percezione soggettiva dei rilevatori: in particolare nella relazione si afferma che *«le misure oggettive effettuate sui campioni mostrano che l'83% di essi presenta un livello efficace (RMS) della pubblicità superiore a quello del programma. La differenza media è di 1,8 dB (51%). [...] Le misure soggettive evidenziano che la predetta differenza è stata percepita nel 57% dei casi. Per i restanti casi il dislivello oggettivamente esistente non è stato percepito dai valutatori (o comunque la valutazione non ha raggiunto il quorum del 50% dei valutanti).»*;

RILEVATO che l'articolo 3, comma 1, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della già citata delibera n. 132/06/CSP, reca il divieto di *«diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento»*, del quale si prevede l'adozione *« entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore»* della medesima delibera n. 132/06/CSP;

RITENUTA la necessità e l'urgenza, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di livello sonoro della pubblicità e della televendite e tutelare gli interessi degli utenti, e stante la complessità della elaborazione del provvedimento recante i definitivi parametri tecnici e metodologie di rilevamento, di adottare un provvedimento temporaneo di recepimento dei parametri tecnici di cui al sistema di rilevamento utilizzato dall'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione nella citata indagine, provvedimento che avrà efficacia fino all'emanazione del provvedimento definitivo da adottare non oltre sei mesi della data di entrata in vigore della presente delibera, sentite le parti interessate;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. Nelle more della definitiva fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite, ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e

dell'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, come modificato dalla delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, sono adottati in via temporanea i parametri tecnici e la metodologia di rilevamento riportati nell'allegato A alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale, che tengono conto dell'indagine realizzata dall'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione citata in premessa .

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private operanti su frequenze terrestri, via satellite o via cavo, non possono diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza superiore a quella ordinaria dei programmi misurata secondo i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento di cui all'allegato A alla presente delibera.
3. Ai fini della verifica del rispetto della presente delibera, l'Autorità si avvale della collaborazione del menzionato Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione .
4. In caso di violazione della presente delibera si applica quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
5. Il presente provvedimento ha efficacia fino all'adozione del provvedimento definitivo di fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento adottato con delibera n. 583/CSP del 26 luglio 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione.

Roma, 10 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola